

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 12 gennaio 2007

Circolare informativa n° 1/2007

A tutte le Aziende Assistenti
Loro sedi

“La Legge Finanziaria 2007” Le novità rilevanti nel campo del “lavoro”

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), **tra i suoi 1364 commi dell'unico articolo di cui si compone**, contiene numerose disposizioni a contenuto contributivo previdenziale che, nell'anno in corso, produrranno riflessi di notevole portata per i datori di lavoro.

Di seguito si fornisce una sintesi di quelli di maggior rilievo, rinviando a successivi approfondimenti indispensabili per una più specifica disamina dei singoli provvedimenti.

Argomento	Titolo e sintesi	Comma
<i>Aliquote Irpef</i>	<p>Cambiano le aliquote e gli scaglioni di reddito, è abrogata la no-tax area, sostituita dalle nuove detrazioni in relazione alla tipologia di reddito posseduto.</p> <p>In particolare gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote di tassazione vengono rideterminati nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">• fino a 15.000 euro aliquota del 23%;• da 15.000 a 28.000 aliquota del 27%;• da 28.000 a 55.000 aliquota del 38%;• da 55.000 a 75.000 aliquota del 41%;• oltre 75.000 aliquota del 43%. <p>Le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi vengono sostituite da un sistema di detrazioni. Introduzione, dunque, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per alcune categorie di redditi.</p> <p>Detrazione di 800 euro a figlio, che sale a 900 per i figli che hanno meno di 3 anni.</p> <p>Le detrazioni sono aumentate di 220 euro per figli portatori di handicap.</p> <p>La detrazione è ripartita al 50% fra i genitori o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato.</p> <p>In caso di separazione legale, annullamento o divorzio spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.</p> <p>In caso di affidamento congiunto e in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita fra i genitori.</p>	<u>Commi da 6 a 10</u>

	<p>Abolito il contributo di solidarietà del 4% sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di euro 100.000,00.</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'Irpef sui trattamenti di fine rapporti si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.</p>	
<p><i>Modifica dei livelli di reddito e degli importi degli assegni familiari</i></p>	<p>Dal 1° gennaio 2007, sono disposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi annuali dell'assegno, per i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, nonché per quelli con un solo genitore e almeno un figlio minore. Condizione comune ad entrambe le fattispecie, è l'assenza nei nuclei di componenti inabili. • la rivalutazione, nella misura del 15%, degli importi degli assegni riconosciuti- dal 1° gennaio 2007 - per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli. • la rilevanza - ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ai nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti - al pari dei figli minori, anche dei figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti. • il mantenimento dei criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare, ex articolo 2, comma 12 della legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall'anno 2008. 	<p><u>Comma 11</u></p>
<p><i>Addizionali all'Irpef</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • I Comuni potranno variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale fino a raggiungere 0,80 punti percentuali, senza rispettare la gradualità prevista dalla precedente normativa. • Dall'anno 2007 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, con apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune e con modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. • L'addizionale all'Irpef è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ed è versata in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. • Per i redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il versamento dell'acconto è effettuato dal sostituto d'imposta che provvede a trattenerlo in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. Entrambi gli importi, quello da trattenere e quello trattenuto, devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. 	<p><u>Commi da 142 a 144</u></p>

<p><i>Cuneo fiscale</i></p>	<p>Intervento per favorire la competitività delle imprese, in particolare attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, operata intervenendo sulla disciplina dell'Irap. I datori di lavoro privati, ad esclusione di alcuni settori quali banche, assicurazioni ed imprese in concessione e a tariffa (trasporti, acqua, energia, poste, telecomunicazioni), possono operare due nuove deduzioni in riferimento ai soli lavoratori a tempo indeterminato, compresi quelli a part-time:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduzione forfettaria consistente in una riduzione pari a 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; l'importo è raddoppiato nelle regioni meridionali, compresi Abruzzo e Molise, ma in tal caso non può superarsi il limite della regola comunitaria degli Aiuti di Stato (de minimis); implementazioni della misura sono poi previste in caso di occupazione di lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE n. 2204 del 2002 in materia di Aiuti di Stato in favore dell'occupazione; • deduzione dalla base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, sempre relativamente ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le misure entrano in vigore in due tempi: da febbraio a giugno 2007 nella misura del 50 % e per l'intero da luglio 2007. Sono ammesse in deduzione inoltre le spese relative agli apprendisti, ai disabili e agli assunti con contratto di formazione e lavoro 	<p><u>Commi da 266 a 270</u></p>
<p><i>Costituzione presso Inps del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto</i></p>	<p>Dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile".</p> <p>Il Fondo - che garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile - è finanziato dalle quote di TFR maturando dal 10 gennaio 2007, non destinate alle forme di previdenza complementare. Sono tenute al trasferimento all'INPS, le sole aziende con oltre 49 addetti.</p> <p>Al trasferimento, in forma di contributo mensile, si applica la normativa in materia di riscossione obbligatoria, compresa quella di carattere sanzionatorio.</p> <p>Non si applicano, invece, le disposizioni in materia di agevolazioni contributive.</p> <p>Le relative modalità attuative saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.</p> <p>E' previsto entro il 20 gennaio 2007. Ce lo auguriamo vivamente !</p>	<p><u>Commi 755 e successivi</u></p>
<p><i>Misure di carattere compensativo connesse alla perdita delle quote di tfr destinate alla previdenza complementar</i></p>	<p>Per compensare le imprese della perdita delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare, vengono individuate misure di carattere fiscale e contributivo.</p> <p>Le prime, sotto forma di deduzioni fiscali, in misura diversa, in ragione delle dimensioni aziendali.</p> <p>Le seconde, in termini di esonero contributivo.</p> <p>Dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ,</p>	<p><u>Comma 764</u></p>

e	<p>nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, costituito presso l'INPS.</p> <p>Inoltre, dal 10 gennaio 2008, è prevista un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.</p>	
<i>Contribuzione per artigiani e commercianti</i>	<p>Dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, sono stabilite in misura pari al 19,5%.</p> <p>Dal 11° gennaio 2008, le stesse aliquote sono elevate al 20%.</p>	<u>Comma 768</u>
<i>Aliquote contributive</i>	<p>Dal 1° gennaio 2007 le aliquote di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono stabilite nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 19,5% per i lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, con ulteriore aumento al 20% dal 1° gennaio 2008; • 23% per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della n. 335/1995, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie; • 16% per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 già obbligatoriamente iscritti ad altre gestioni obbligatorie o pensionati; • 10 % a carico del datore di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, con alcune deroghe. <p>Con effetto dal 1° gennaio 2007, aumenta dello 0,30% la quota dell'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a carico dei dipendenti, fermo restando che l'aliquota complessivamente dovuta per l'Ivs non può comunque superare il 33%.</p>	<u>Commi da 768 a 773</u>
<i>Contribuzione A.G.O.</i>	<p>Dal 1° gennaio 2007, aumenta di 0,30 punti percentuali l'aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.</p> <p>In conseguenza di detto aumento, la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può superare il 33 per cento.</p>	<u>Comma 769</u>

<p><i>Cooperative</i></p>	<p>Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attività nell'area di servizi socio assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali aumenta secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalità di calcolo: 30% per l'anno 2007; 60% per l'anno 2008; 100% per l'anno 2009, il calcolo è effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, c. 1, della legge n. 389/1989, e successive modificazioni.</p> <p>Le eventuali contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, restano acquisite alle gestioni previdenziali.</p> <p>Durante questo arco temporale, le cooperative possono versare i contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all'imponibile determinato in base alle previsioni introdotte dalla legge finanziaria.</p>	<p><u>Comma</u> <u>787</u></p>
<p><i>Disposizioni in materia di apprendistato</i></p>	<p>Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.</p> <p>Sarà un decreto interministeriale a stabilire la ripartizione di questo contributo tra le gestioni previdenziali interessate.</p> <p>Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota complessiva datoriale del 10% è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto.</p> <p>Per i periodi successivi al secondo anno, l'aliquota sarà pari al 10%.</p> <p>Dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa contribuzione è stabilita con il previsto decreto interministeriale.</p>	<p><u>Comma</u> <u>773</u></p>
<p><i>Estensione ai lavoratori iscritti alla gestione sperata ex legge n. 335/1995 dell'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps e di un trattamento economico per congedo</i></p>	<p>Dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS.</p> <p>La prestazione è corrisposta entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.</p> <p>A questa nuova prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali già previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.</p> <p>La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto per questi lavoratori.</p> <p>Agli stessi soggetti, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è</p>	<p><u>Comma</u> <u>788</u></p>

<i>parentale</i>	<p>corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, di misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.</p> <p>Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di adozione affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007.</p>	
<i>Trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità transitori</i>	<p>Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i trattamenti di CIGS e mobilità previsti transitoriamente delle norme che regolano la materia (Imprese commerciali con dipendenti da 51 a 200, agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti ed imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda).</p> <p>Sono conseguentemente prorogati i relativi obblighi contributivi (0,90% CIGS e 0,30% mobilità).</p>	<u>Comma 1156</u>
<i>Possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti</i>	<p>É prorogata, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.</p> <p>Per finanziare le misure agevolative connesse alle assunzioni intervenute nell'anno in corso, sono stati stanziati 37 milioni di euro.</p>	<u>Comma 1211</u>
<i>Contratti di solidarietà</i>	<p>E' prorogata, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità – per le imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS - di stipulare contratti di solidarietà</p>	<u>Comma 1212</u>
<i>Accordo di solidarietà tra generazioni</i>	<p>I lavoratori ultra cinquantacinquenni, possono, volontariamente, trasformare i propri rapporti di lavoro da full time in part time, consentendo la correlativa assunzione, con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.</p> <p>Le modalità operative di detto accordo saranno definite con apposito decreto interministeriale, sentite la Conferenza unificata Stato-Regioni, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<u>Comma 1160</u>
<i>Durc</i>	<p>Dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro</p>	<u>Comma 1175</u>

	da non considerare ostantive al rilascio del documento medesimo, saranno definite con decreto ministeriale.	
<i>Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro</i>	<p>In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio: lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne: comunicazione al Servizio competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.</p> <p>La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.</p> <p>Le agenzie di lavoro con autorizzazione ministeriale sono invece, tenute ad effettuare le comunicazioni relative alle assunzioni, alle proroghe ed alle: cessazioni dei rapporti concernenti i lavoratori impiegati nel mese: precedente entro il giorno 20 del mese successivo.</p> <p>In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive la comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro può essere effettuata entro cinque giorni dall'avvio del rapporto stesso, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.</p> <p>Aumentano, inoltre, le situazioni collegate al rapporto di lavoro per le quali vige l'obbligo della comunicazione.</p> <p>Vi rientrano, infatti, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trasferimento e/o distacco del lavoratore; • la modifica della ragione sociale del datore di lavoro; • il trasferimento d'azienda o di ramo di essa. <p>Nelle more della piena operatività del decreto interministeriale, previsto dall'articolo 4-bis, c. 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni (modulistica unificata), rimane in essere l'obbligo di comunicazione all'INAIL (DNA) e, per gli assicurati del settore marittimo, la comunicazione effettuata all'IPSEMA.</p> <p>Inoltre, le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo.</p> <p>Infine, si prevede che, per le comunicazioni obbligatorie, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.</p>	<u>Comma da 1180 a 1184</u>
<i>Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro</i>	<p>È prevista la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria lavoratori in nero).</p> <p>A tal fine, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza.</p>	<u>Commi da 1192 a 1200</u>

<p><i>irregolare</i></p>	<p>I datori di lavoro devono, propedeuticamente, sottoscrivere un accordo aziendale ovvero territoriale, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>L'accordo sindacale disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono effetti conciliativi con riferimento ai diritti di natura retributiva, e risarcitoria.</p> <p>Possono accedere a questa procedura anche i datori di lavoro destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.</p> <p>Gli effetti di tali provvedimenti restano comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura di regolarizzazione intrapresa.</p> <p>Per la sistemazione delle partite contributive e assicurative relative ai rapporti di lavoro oggetto di regolarizzazione, il datore di lavoro deve versare una somma pari a 2/3 di quanto pro-tempore dovuto per i rapporti irregolari.</p> <p>1/5 dell'importo complessivo, deve essere versato all'atto dell'istanza; la parte restante, in 60 rate mensili senza interessi. Nessun onere contributivo è previsto a carico dei lavoratori per questa regolarizzazione.</p> <p>Il versamento della somma dovuta dal datore di lavoro determina l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi.</p> <p>Nei confronti dei datori di lavoro che presentano l'istanza di regolarizzazione sono sospese, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza.</p> <p>Resta ferma la facoltà di questi ultimi di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione da parte del datore di lavoro.</p> <p>Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Ad eccezione delle ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa, i lavoratori interessati da questa procedura, devono essere mantenuti in servizio per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di regolarizzazione del rapporto di lavoro.</p>	
<p><i>Misure per favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro</i></p>	<p>Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, con i quali promuovere la trasformazione di detti rapporti, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato.</p> <p>A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione</p>	<p><u>Commi da</u> <u>1202 a</u> <u>1210</u></p>

	<p>sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.</p> <p>La validità degli atti di conciliazione è condizionata al versamento, per il solo datore di lavoro, di contributo straordinario integrativo alla gestione separata INPS, finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale del lavoratore.</p> <p>Gli atti di conciliazione producono effetti transattivi, per il periodo pregresso, con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria.</p> <p>Per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporti di lavoro, dovrà essere versata una somma pari al 50% della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.</p> <p>1/3 del contributo straordinario dovuto deve essere versato subito, la restante parte in 36 rate mensili.</p> <p>I contratti di lavoro possono essere stipulati sia a tempo indeterminato, che a termine; questi ultimi, tuttavia, per un periodo non inferiore a 24 mesi.</p> <p>I contratti stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i periodi oggetto di regolarizzazione, sono preclusi accertamenti fiscali e contributivi.</p> <p>Possono ricorrere a questa particolare misura anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.</p> <p>In ogni caso l'accordo sindacale alla base della definizione agevolata, deve ricomprendere la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori i per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.</p>	
--	---	--

Di certo lo schema e la sintesi predisposta risentiranno di un mancato, puntuale e singolo (inteso per argomenti trattati) approfondimento ma ci auguriamo almeno, in una veste panoramica, aver fornito i primi “input” sulla complessa, delicata e corposa novella normativa.

La nostra disponibilità rimarrà come sempre estrema per ogni eventuale approfondimento fermo ed impregiudicato l’impegno nell’analisi più dettagliata.

Buon 2007 per tutti.

Auguriamoci che le novità non siano tanto gravose così come tanti, da tempo, sospettano.

Con i nostri più cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso